



**TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Laura Marangoni – giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: omologa concordato preventivo (artt. 48, 3° comma, 113 CCII),
causa trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2026.

FATTO E DIRITTO.

1. Premesse procedurali.

Con ricorso depositato in data 14.1.2026 DEMICED SRL ha proposto domanda per omologare il concordato preventivo in continuità indiretta.

Sono stati depositati:

- proposta;
- piano;
- attestazioni;
- documentazione prevista dagli artt. 39, 44, 84, 87ss. CCII.

Con decreto dell'11.2.2026 il tribunale ha chiesto chiarimenti e integrazioni, assegnando il termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 47, 4° comma CCII, e la parte ricorrente ha risposto con la nota del 24.2.2026.

Con decreto del 22.3.2026 il tribunale ha

- verificato la completezza documentale;
- ritenuto non manifestamente inidoneo il piano;
- aperto la procedura;
- nominato il giudice delegato;
- nominato il commissario giudiziale;

- fissato le operazioni di voto (il 30.5.2026-30.6.2026).

2. Contenuto della proposta.

La proposta è qualificabile come concordato preventivo in continuità aziendale indiretta ai sensi dell'art. 84 CCII.

La continuità è assicurata mediante cessione dell'azienda alla società controllante F&R Industriedemontage und Abbruch GmbH (F&R GmbH), già affittuaria del compendio in forza di contratto stipulato nel luglio 2025.

L'operazione consente di proseguire le attività operative, salvaguardare i livelli occupazionali e generare flussi finanziari utili all'adempimento della proposta.

La proposta prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati (con dilazione decennale, ex art. 88 CCII, del solo debito erariale) e il pagamento dei creditori chirografari, suddivisi in classi, nella misura del 50% entro diciotto mesi dall'omologazione.

La situazione patrimoniale al 30.9.2025 evidenzia:

un attivo di € 14.694.00,00 (vd. attestazione 30.1.2026 dott. Piero De Bei, pagg. 57, 76);

un passivo di € 30.352.268,00 (vd. attestazione cit. p. 68) di cui circa 12 milioni costituiti da crediti commerciali F&R (circa 6,1 mil.) e crediti finanziari F&R postergati (per la differenza, vd. il parere del commissario giudiziale 2.10.2026);

il complesso dei crediti commerciali – pari a circa € 12 milioni – è composto in misura significativa da crediti infragruppo, ovvero verso la controllante;

assumono inoltre rilievo i debiti tributari (oltre 5,4 milioni complessivi), in relazione ai quali è stata fatta la proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, che prevede il pagamento del 100% dei tributi, comprensivi di interessi e sanzioni, mediante rateizzazione quarantennale trimestrale con interessi al tasso legale;

anche i debiti previdenziali vengono integralmente soddisfatti, in parte mediante rateazioni già approvate dall'INPS e in parte tramite versamenti della controllante finalizzati al mantenimento del DURC;

i debiti verso fornitori, dopo avere escluso le partite infragruppo oggetto di rinuncia, i debiti di funzionamento successivi al deposito della domanda e le poste soggette a compensazione, conducono a un

«fabbisogno concordatario, rideterminato dall'attestatore in € 15.084.862, coperto per € 8.044.262 da attivo realizzabile (crediti verso clienti, credito verso F&R di € 6.159.608, disponibilità liquide) e per € 7.040.600 dai flussi dell'operazione di continuità indiretta e dagli apporti di F&R (canoni di affitto, prezzo di cessione, accollo del TFR, apporti a fondo perduto)» (vd. memoria Demiced del 6.10.2026 p. 4 e nota di rinvio a integrazione della relazione di attestazione del 27.2.2026, § 1 (pagg. 2-3); relazione del commissario giudiziale ex art. 105 CCII del 14.4.2026, §§ 4.3 e 5.1 (pagg. 13-14).

La proposta suddivide i creditori in classi, prevedendo il pagamento integrale dei crediti privilegiati (dipendenti, professionisti privilegiati, imprese artigiane, INPS e Cassa edile) e una soddisfazione al 50% dei crediti chirografari delle imprese minori e degli altri fornitori. Un trattamento analogo è riservato anche al credito contestato della INA Industrij Nafta, previa determinazione del debito residuo per compensazione dei reciproci rapporti.

il socio controllante F&R GmbH, oltre a rinunciare ai propri crediti commerciali, ha prestato garanzie, quali:

a) deposito fiduciario di € 500.000,00 presso il notaio Carlo Saggio di Milano (pari al prezzo di acquisto dell'azienda raggiunto a seguito di procedura competitiva);

b) pegno non possessorio su un escavatore idraulico CAT 6015B per un valore nominale di € 3.500.000,00 (stimato in € 3.400.000,00 dalla TÜV Nord Mobilität), importo poi ridotto € 1.400.000,00 dal commissario giudiziale;

c) fideiussione di € 3.000.000,00 rilasciata il 27.2.2026 da Impresa Confidi Società Cooperativa per azioni in favore della massa dei creditori concordatari, con scadenza al 17.2.2028, accompagnata da lettera di patronage di MGF S.p.A.;

d) dichiarazione di impegno sottoscritta da F&R il 27.2.2026.

Le suindicate garanzie presidiano la fattibilità economico-finanziaria della proposta e rafforzano la tutela dei creditori.

In conclusione, la società chiede l'apertura della procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, ritenendo la proposta conforme a diritto, conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e

sostenuta da adeguate garanzie patrimoniali e finanziarie, nonché funzionale alla continuità dell'impresa e alla tutela dei creditori.

3. Verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi.

Si rileva che:

- sussiste la competenza di questo tribunale ai sensi degli artt. 27s. CCII;
- il debitore è assoggettabile al concordato preventivo;
- risulta accertata la sussistenza dello stato di crisi/insolvenza;
- la documentazione depositata risulta completa e regolare;
- la procedura si è svolta nel rispetto delle norme del CCII;
- non sono emersi atti in frode ai creditori ex art. 106 CCII.

4. Apporti di finanza nuova (art. 87, 1° comma, lett. g) CCII).

È previsto l'apporto di finanza esterna per la copertura della dilazione decennale con l'Agenzia delle Entrate; a tal proposito, la controllante interviene, *«...integra l'attivo disponibile per i creditori e non viene a sua volta ammessa al concorso, costituendo un apporto esterno volto esclusivamente a garantire la completa esecuzione del Piano»* (ricorso p. 39).

L'attestatore dott. De Bei così riassume gli apporti esterni di F&R (vd. p. 55);

- rinuncia ai crediti commerciali e per finanziamenti risultanti alla data del 30.9.2025;
- rinuncia ai crediti sorti in procedura in funzione del supporto finanziario concesso a Demiced successivamente al 14.7.2025;
- salda il proprio debito nei confronti dei Demiced di euro 5,6 milioni (ovvero euro 6,16 milioni come da dati contabili aggiornati) secondo un piano rateale di 33 rate mensili a decorrere dall'omologa;
- procede all'accollo del TFR;
- garantisce il versamento delle somme previste per l'accordo AXA e per il pagamento degli advisor legali.

6. Formazione delle classi (art. 87, 1° comma, lett. m) CCII).

Le classi risultano costituite nel rispetto degli artt. 84, 85 CCII.

I creditori sono stati raggruppati secondo:

- posizione giuridica;
- rango;
- interesse economico omogeneo;
- risulta rispettato il principio di parità di trattamento all'interno di ciascuna classe;
- osserva il commissario giudiziale nel *report* sul voto: tutte le 7 classi ammesse al voto hanno raggiunto la maggioranza dei crediti prescritta dall'art. 109, 1° comma CCII;
- non vi sono classi dissenzienti, di conseguenza il concordato risulterebbe approvato secondo la regola generale di cui all'art. 109 CCII, senza necessità di procedere alla ristrutturazione trasversale ex art. 112, 2° comma CCII. Non sono stati rilevati mutamenti delle condizioni di fattibilità del piano ex art. 110, comma 3, CCII, contestazioni, irregolarità nelle operazioni di voto.

5. Attestazioni e parere.

Il professionista indipendente dott. Piero De Bei ha attestato:

- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano;
- la corretta individuazione del valore di liquidazione;
- la sostenibilità economica e finanziaria del piano;
- il rispetto della disciplina di cui agli artt. 84, 87 e 88 CCII.

Il professionista ha reso due attestazioni: la prima in data 30.1.2026 condizionata, la seconda definitiva in data 10.3.2026 all'esito dei chiarimenti e delle integrazioni della società, nella quale così conclude: *«richiamate tutte le considerazioni e le avvertenze espresse nella relazione ex art. 87 CCII, nella relazione integrativa e nel presente addendum, il sottoscritto può dare un giudizio positivo in ordine alla veridicità dei dati aziendali sottoposti dalla società. Del pari, alla luce delle valutazioni fin qui esposte, con le accortezze di volta in volta descritte, lo scrivente ritiene di esprimere un giudizio positivo in ordine alla fattibilità del piano elaborato da Demiced. Tutto quanto premesso e richiamato, il sottoscritto attesta la veridicità dei dati aziendali di Demiced sui quali si basano il piano aggiornato e la proposta aggiornata; la fattibilità del piano aggiornato predisposto da Demiced che appare plausibile e adeguatamente definito; che la prosecuzione dell'attività*

d'impresa (nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda) prevista dal piano aggiornato di concordato è atta a superare l'insolvenza del debitore nei termini indicati e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale ivi compreso, con specifico riferimento all'art. 88, comma 2, CCII, quello riservato ai crediti erariali per i quali è previsto il pagamento integrale ma su base rateale».

Il commissario giudiziale dott. Giovanni Anfodillo in data 12.3.2026 ha espresso una valutazione favorevole nei seguenti termini: *«considerato che la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo comunque non appare manifestamente inammissibile; che, apportate le opportune modifiche e integrazioni richieste, il piano non appare manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi indicati salvaguardando, seppur in modo indiretto, la conservazione dei valori aziendali; che la proposta indica espressamente la ragione dell'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale; che l'attestatore ha depositato la formale attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano così come integrato; esprime parere favorevole all'apertura della procedura di concordato preventivo».*

Si rinvia *infra* per il parere supplementare reso dal dott. Anfodillo sull'opposizione all'omologa frapposta da Baraldi Massimo e Francesco.

6. Azioni recuperatorie e risarcitorie (art. 87, 1° comma, lett. h) CCII).

Le azioni risarcitorie/recuperatorie astrattamente esperibili (ovvero azione nei confronti di F&R per direzione e coordinamento e questioni relative al Consorzio Retraining), è argomento ampiamente esaminato e dibattuto anche dall'attestatore che alla pag. 107 della propria relazione ex art. 87, 3° comma, 88, 2° comma CCII, nell'esaminare la convenienza dell'eventuale alternativa liquidatoria ha stimato in € 2.086.533,00 il valore delle azioni recuperatorie/risarcitorie in ipotesi transattiva. L'ipotetico esercizio delle azioni si riflette sulla valutazione di non convenienza della liquidazione giudiziale, su cui vd. *infra*.

7. Valore di liquidazione e convenienza (art. 87, 1° comma lett. c) CCII).

Il valore di liquidazione *«realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima*

sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese» risulta adeguatamente determinato e motivato.

L'art. 84, 6° comma prevede: «nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, 1° comma, lett. c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione [ovvero plusvalore derivante dalla continuità], ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma».

La società ha ottemperato sul punto, avendo proposto una stima non manifestamente illogica, e non incoerente.

Il valore è stato esposto in dettaglio all'esito di confronto fra il valore realizzabile in continuità (concordato preventivo in continuità indiretta, affitto e cessione d'azienda, apporti di F&R) e quello della eventuale liquidazione giudiziale: sono stati esposti i seguenti dati (vd. piano 24.2.2026 p. 363):

in CP: totale attivo realizzabile = € 15.084.862;

in LG: totale attivo realizzabile = € 10.841.595;

vantaggio del concordato in continuità = $14.694.862 - 10.841.595 \approx € 4.243.268,00$.

Considerato che il CG non ha formulato rilievi relativamente a questi dati, il tribunale ritiene attendibile la quantificazione del valore di liquidazione e del valore eccedente quello di liquidazione.

7. Transazione fiscale e previdenziale.

Il piano contiene una proposta transazione fiscale e previdenziale così strutturata con valori espressi al 30.9.2025:

debiti tributari iscritti a ruolo: € 4.177.188,69.

debiti tributari non iscritti a ruolo: € 1.356.997,43

totale del piano di ammortamento: € 5.957.387,34.

Si prevede pagamento integrale (100%) di capitale d'imposta, sanzioni, interessi, interessi di mora, con dilazione in 40 rate trimestrali, decorrenti dal mese successivo all'omologa definitiva del concordato e con applicazione del tasso di interesse dell'1,60% annuo.

Né l'attestatore, né il commissario giudiziale hanno segnalato criticità, e pertanto il Tribunale rileva che comunque la proposta risulta più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

8. Operazioni di voto.

Dalla relazione del commissario giudiziale in data 2.7.2026 risulta che:

- le operazioni di voto si sono svolte regolarmente;
- i creditori sono stati correttamente informati;
- non sono emerse irregolarità di rilievo;
- l'esito è il seguente: il piano prevede 11 classi di creditori, di cui 4 (classi 1-4) composte da creditori prededucibili/privilegiati soddisfatti integralmente ai sensi dell'art. 109, 1° comma CCII e pertanto non ammesse al voto, e 7 classi (5-11) ammesse al voto, di cui 2 privilegiate (classi 5 e 6) e 5 chirografarie (classi 7, 8, 9, 10 e 11). È altresì prevista una posta relativa a fondi rischi chirografari, priva di creditori nominativi e non ammessa al voto;
- su un importo di crediti ammessi al voto pari a € 13.572.661,46, hanno espresso voto favorevole creditori per € 11.703.179,77 (86,23%) e voto contrario creditori per € 43.649,87 (0,32 %); la restante quota non ha esercitato il voto.

La proposta ha ottenuto le maggioranze previste dall'art. 109 CCII e pertanto deve considerarsi approvata, né ricorrono i presupposti dell'art. 112, 2° comma CCII.

9. Opposizioni.

Con atto del 24.9.2026 hanno proposto opposizione Baraldi Massimo e Baraldi Francesco, i quali espongono di essere sia soci di minoranza (25% del capitale) sia creditori della società. Deducono i seguenti motivi:

1. Legittimazione degli opposenti e ammissibilità dell'opposizione.
2. Sopravvenuta inattendibilità del piano e dell'attestazione. La CTU depositata nel giudizio di impugnazione del bilancio Demiced anno 2023 ha accertato: la necessità di svalutazione integrale del marchio

DEMISED; la necessità di svalutazione integrale della partecipazione nel Consorzio Retraining; la perdita del capitale sociale; l'assenza di un piano industriale credibile; la mancanza dei presupposti per la continuità aziendale al 31.12.2023. Tali elementi rendono inattendibili i dati posti a base della proposta di concordato e dell'attestazione.

3. Difetto di ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza. Il piano dipendere in misura essenziale dagli apporti esterni e dagli impegni di F&R; le garanzie offerte sono ritenute insufficienti; le prospettive di continuità sarebbero smentite dalle risultanze della CTU e dalla relazione del negoziatore.

4. Inattendibilità del valore di liquidazione. Il piano non ha valorizzato adeguatamente: azioni di responsabilità verso F&R; le azioni recuperatorie e risarcitorie; i crediti derivanti dai rapporti con il Consorzio Retraining; la possibile responsabilità degli amministratori. Ne deriva una sottostima dell'attivo liquidatorio e un confronto non corretto con l'alternativa della liquidazione giudiziale.

5. Irregolarità della procedura e alterazione dell'informazione ai creditori: i creditori avrebbero votato senza conoscere la CTU contabile depositata successivamente; l'informazione posta a base del voto sarebbe stata quindi incompleta e non aggiornata; si sostiene la necessità di aggiornare piano, attestazione e relazione commissariale.

6. Violazione del criterio di convenienza: gli oppositori contestano che il concordato sia più conveniente della liquidazione giudiziale. chiedono una stima giudiziale indipendente del complesso aziendale e del valore di liquidazione; ritengono che le azioni recuperatorie verso F&R possano generare valori significativamente superiori a quelli considerati nel piano.

7. Impossibilità di omologazione sulla sola base dell'esito del voto. Anche se la proposta fosse approvata o omologabile tramite *cram down*, il Tribunale dovrebbe verificare concretamente: la correttezza del valore di liquidazione; il rispetto delle cause di prelazione; la fattibilità del piano; le effettive prospettive di superamento dell'insolvenza. Secondo gli oppositori tali requisiti non risultano soddisfatti.

8. Abuso degli strumenti di regolazione della crisi. Si richiama la relazione del negoziatore che avrebbe segnalato violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza, si sostiene che il piano non valorizza rilevanti crediti risarcitori verso F&R, e che vi sia stata una gestione lesiva degli interessi dei creditori.

9. Interesse di F&R alla soluzione concordataria: F&R è contemporaneamente: socio di maggioranza; finanziatore; soggetto garante; potenziale acquirente dell'azienda. Gli oppositori sostengono che

la posizione di F&R Gmbh impone un controllo particolarmente rigoroso sulla correttezza del piano e sulla valorizzazione degli attivi.

10. Conclusioni: gli opposenti chiedono in via principale: non omologare il concordato preventivo di DEMICED Srl per difetto dei presupposti previsti dall'art. 112 CCII; ritenere violati i criteri di convenienza e di corretta determinazione del valore di liquidazione; valutare, ove ne ricorrano i presupposti e su istanza di soggetto legittimato, l'apertura della liquidazione giudiziale; in via subordinata: disporre una CTU sul complesso aziendale e sul valore di liquidazione; ordinare l'aggiornamento del piano, dell'attestazione e della relazione commissariale alla luce della CTU dell'8.7.2026; rinnovare l'informazione ai creditori e, se necessario, le operazioni di voto; inoltre, invitare il commissario giudiziale a valutare e comunicare al Pubblico Ministero eventuali fatti rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 5, CCII.

In estrema sintesi, il fulcro dell'opposizione proposta dai consorti Baraldi è che la CTU ha smentito i presupposti economico-patrimoniali sui quali si fonda il concordato, rendendo inattendibile il piano e potenzialmente più conveniente per i creditori la liquidazione giudiziale rispetto alla soluzione concordataria.

Il commissario giudiziale ha depositato il parere sull'opposizione in data 2.10.2026, replicando punto per punto e concludendo come segue: *«in considerazione della: a) convenienza per la massa della proposta concordataria rispetto all'ipotesi liquidatoria; b) votazione favorevole da parte di tutte le classi aventi diritto al voto; c) fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati; il Commissario Giudiziale esprime parere favorevole all'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale proposto da Demiced Srl, rimettendosi al Tribunale per ogni definitiva valutazione ai sensi dell'art. 48, comma 3, CCII, anche in ordine all'opposizione proposta»;*

Demiced ha depositato memoria in data 6.10.2026, concludendo come segue: *«a) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione all'omologazione proposta dai signori Massimo Baraldi e Francesco Baraldi, per difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli opposenti; b) in via subordinata, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto; c) ritenere e dichiarare inammissibili tutte le istanze istruttorie formulate dagli opposenti (stima del complesso aziendale ex art. 112, co. 4, CCII, consulenza tecnica d'ufficio, prova testimoniale, ordini di esibizione) e, in ogni caso, rigettarle essendo del tutto inconducibili e/o irrilevanti; d) per l'effetto, omologare con sentenza il concordato preventivo proposto da Demiced Srl, ai sensi degli artt. 48,*

co. 3, e 112 CCII, adottando i provvedimenti conseguenti per l'esecuzione del concordato».

10. Ritiene il tribunale che l'opposizione proposta da Baraldi Massimo e Francesco non possa essere accolta, poiché:

- i soci di minoranza in quanto tali non hanno alcuna legittimazione, non essendo creditori di Demiced, si limitano ad affermare di esserlo, ma non lo dimostrano, e non quantificano l'importo del credito di cui sarebbero titolari; sarebbero creditori soltanto se, una volta aperta la liquidazione giudiziale, avviate e decise in via definitiva le azioni di responsabilità e recuperatorie, la procedura ottenesse degli utili da distribuire ai soci; in altre parole, gli opposenti *«intervengono nell'omologa in qualità di soci e quindi, teoricamente, per l'aspettativa di credito pro-quota all'eventuale ripartizione dell'eccedenza dell'attivo liquidatorio, una volta pagati integralmente tutti i creditori sociali, ivi compresi quelli postergati (sicuramente antecedenti al diritto del socio alla ripartizione del patrimonio eccedente)»* (parere Anfodillo p. 7);

- la procedura si è svolta regolarmente sotto tutti i profili rilevanti, inclusa la fase del voto (vd. parere dott. Anfodillo 2.10.2026, pagg. 2s);

- l'opposizione si regge esclusivamente sulla CTU contabile dell'8.7.2026, svolta nel giudizio di impugnazione del bilancio Demiced del 2023, pendente davanti al tribunale di Milano;

- trattasi di atto depositato dopo che era già stata approvata la proposta di concordato con la maggioranza sopra indicata (la votazione si è chiusa il 30.6.2026); per quanto si evince dagli atti, i creditori che hanno legittimamente votato hanno avuto a disposizione tutte le informazioni ritualmente acquisite in corso di procedura, le plurime relazioni e pareri del commissario giudiziale, le attestazioni del professionista indipendente, sia condizionata, sia definitiva;

- la valutazione della consulenza (sia il procedimento seguito dall'ausiliare, sia le conclusioni rassegnate dal medesimo) è riservata al tribunale di Milano, non vi è una sentenza definitiva che confermi l'assunto degli opposenti;

- non v'è margine per ulteriore istruttoria, con ammissione di una stima indipendente, considerato che *«3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c). 4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione*

della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2» (art. 112, 3 e 4° comma CCII);

- i consorti Baraldi non sono creditori dissenzienti, non avendo votato contro; voto contrario è stato espresso da due creditori della classe 8 (Officine Longo S.r.l. e Varini S.r.l.);

- inoltre, non è sufficiente la semplice formulazione dell'eccezione relativa alla non convenienza del valore concordatario rispetto a quello dell'ipotetica liquidazione giudiziale (art. 112, 4° comma CCII), ma occorre che la parte allegghi e offra riscontri che consentano al tribunale in sede di omologa di valutare i due valori in esame: qui, al contrario, il valore di liquidazione superiore a quello attestato non è stato indicato né dalla CTU del tribunale di Milano, né dagli opposenti nel ricorso: la prima ha trattato profili completamente differenti, attinenti all'impugnazione del bilancio 2023, mentre i Baraldi alle pagg. 10-13 dell'opposizione svolgono deduzioni generiche sulla non convenienza, sicché il tribunale ritiene di non dover ammettere alcuna consulenza d'ufficio finalizzata a individuare il valore di liquidazione dell'azienda Demiced alla data del ricorso per CP, poiché su queste premesse l'indagine avrebbe carattere esclusivamente esplorativo;

- la proposta è correttamente inquadrata quale concordato in continuità aziendale ex art. 84, commi 2 e 3, CCII, essendo imperniata nella prosecuzione dell'attività (parte in via diretta con gestione ancora in corso di un piccolo cantiere) e parte in via indiretta, tramite affitto del ramo aziendale residuo e successiva cessione dell'intera azienda (dopo l'omologa) alla società F&R;

- è assicurato il pagamento integrale, sia pure con dilazione, ai creditori privilegiati delle classi 2, 3, 4, 5 e (per la quota non oggetto di transazione fiscale) 6, in conformità all'art. 109, comma 5, CCII quanto alle conseguenze dell'eventuale rinuncia alla prelazione;

- il trattamento dei crediti tributari e contributivi risulta disciplinato dalla transazione fiscale ex art. 88 CCII (rateazione decennale per l'Agenzia delle Entrate, 18 mesi per l'INPS), oggetto di voto favorevole della Classe 6 con maggioranza del 93,70%, sicché allo stato non si pone la necessità di ricorrere al *cram-down* fiscale di cui all'art. 88, comma 4, CCII;

- non risulta violato l'ordine delle cause di prelazione nella graduazione del valore di liquidazione e del valore eccedente, come già verificato nella relazione ex art. 105 CCII;

”

in ogni caso, per ragioni di completezza, si svolgono i seguenti ulteriori rilievi:

- fattibilità del concordato: il commissario rappresenta che è garantita da F&R mediante deposito fiduciario (€ 500.000,00), pegno sull'escavatore (circa € 1,4 mln), fideiussione (€ 3 mln) e impegno a coprire l'intero fabbisogno concordatario;
- la procedura competitiva per la cessione dell'azienda è andata deserta; si procederà con l'offerta F&R, per un valore minimo di € 870.000,00;
- l'affitto d'azienda ha generato incassi mensili di € 183.000,00 da gennaio 2026, consentendo quasi l'integrale pagamento dei debiti prededucibili; vi sono disponibilità liquide superiori a € 600.000,00;
- restano da monitorare l'effettiva copertura finanziaria di F&R, l'accollo del TFR e i contenziosi pendenti;
- sono da formalizzare il piano di rateizzazione con Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione dopo l'approvazione della transazione fiscale;
- confronto con liquidazione giudiziale: la proposta prevede il pagamento del 100% dei crediti privilegiati e del 50% dei chirografari, contro una stima di 0,42% per questi ultimi in caso di liquidazione;
- l'attestatore dott. Piero De Bei ha valutato in € 2.086.533,00 le possibili azioni recuperatorie/risarcitorie, ritenendo tuttavia verosimile che la liquidazione comporti la perdita dei benefici assicurati da F&R;
- in particolare, verrebbero meno l'acquisto dell'azienda (€ 500.000,00), l'accollo del TFR (circa € 370.000,00) e l'ulteriore finanza concordataria;
- verrebbero meno le garanzie di F&R: fideiussione (€ 3.000.000,00), pegno sull'escavatore (circa € 1.400.000,00) e deposito fiduciario (€ 500.000,00);
- il concordato consente il pagamento dei creditori chirografari entro 18 mesi dall'omologa, mentre la liquidazione richiederebbe anni di contenzioso con esiti incerti;
- quanto poi alla contestazione relativa al bilancio 31.12.2023, in particolare per: a) la mancata svalutazione del valore del marchio iscritto a bilancio, b) la mancata svalutazione del valore della partecipazione al consorzio Retraining, c) la mancata indicazione (nella nota integrativa) della perdita della continuità aziendale a partire dal bilancio al 31.12.2023, con tutte le relative conseguenze in merito alla valutazione delle poste di bilancio: il commissario giudiziale rileva che *«le risultanze contabili prese a fondamento della predisposizione del piano concordatario avevano già escluso la rilevazione dei valori relativi ai marchi e alla partecipazione*

del consorzio Retraining (azzerandone i valori all'attivo)» (vd. p. 6), sicché la CTU svolta su incarico del tribunale di Milano è ininfluyente sul punto; la circostanza è stata confermata anche in udienza;

– d'altro canto, la CTU contabile «conferma la difficoltà di esperire positivamente un'azione risarcitoria nei confronti del socio di maggioranza che superi (per valori economici e tempi di pagamento) l'offerta economica indicata nel piano concordatario e che, allo stato attuale, risulta puntualmente eseguita» (p. 6).

12. Conclusioni.

Ritiene il tribunale che vi siano i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal CCII per omologare il concordato preventivo proposto da Demiced srl, ai sensi degli artt. 48, 3° comma, 112 CCII.

PER QUESTI MOTIVI

1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Baraldi Massimo e Baraldi Francesco;

2. omologa il concordato preventivo in continuità azienda indiretta proposto da DEMICED SRL;

3. conferma il dott. Giovanni Anfodillo come commissario giudiziale;

4. compiti del commissario giudiziale: sorvegliare l'adempimento del concordato secondo quanto previsto dall'art. 118 CCII «*esecuzione del concordato*»); redigere il rapporto riepilogativo sia semestrale, sia finale, secondo quanto previsto dall'art. 130, 9° comma CCII; riferire tempestivamente al giudice delegato qualsiasi circostanza da cui possa derivare pregiudizio al ceto creditorio, o che possa rendere impossibile l'attuazione del piano di concordato, incluso il mancato o ritardato compimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, ai sensi dell'art. 118, 4° comma CCII;

5. nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Boldrin;

6. compiti del liquidatore: eseguire il piano con le operazioni di liquidazione secondo diritto – artt. 114-*bis* CCII «*disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità*», art. 115 CCII; in particolare, per quanto eventualmente non previsto in piano e comunque per riduzioni o abbandoni dei crediti, transazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oppure per stare in giudizio come attore o come convenuto, chiedere l'autorizzazione al Tribunale, che stabilirà le modalità delle vendite e le misure pubblicitarie, nominerà gli avvocati e darà ogni altra opportuna disposizione; compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle

funzioni, presentare al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito (artt. 114, 2° comma, 231, 1° comma CCII);

7. nomina il comitato dei creditori (art. 114-*bis* CCII) come segue:

A2A GENCOGAS SPA

CHIMICA POMPONESCO SPA

RIVA & MARIANI GROUP SPA.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al commissario giudiziale e al liquidatore, i quali dovranno comunicare ai creditori, nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII.

Venezia, 9.10.2026.

Il presidente
Marco Campagnolo